



COMUNE DI GURRO

REVISIONE TECNICA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 DEL TUSP

Documento approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. del

Partecipate al 31/12/2023

1. PREMESSE

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, ha approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

L'art. 4 del predetto D.lgs. 175/2016 avente ad oggetto: **"Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"**, così testualmente dispone:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche."

L'art. 20 del predetto D.lgs. 175/2016 avente ad oggetto: **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"**, così testualmente dispone:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9".

Per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018, il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipate effettuando, con proprio provvedimenti, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante mesa in liquidazione o cessione.

2. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE PREVISTA DALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SMI

In merito agli obblighi previsti dall'art. 20 del TUSP, si ricorda che gli organi di questo Ente hanno già adottato i seguenti atti:

- Il Consiglio Comunale dell'Ente, con proprio atto n. 31 del 23/09/2017, ha approvato, così come prescritto dall'art. 24 comma 1 del TUSP, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune.

Si evidenzia inoltre:

- che l'art.15 del D.Lgs. 175/2016 ha previsto l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di una Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'attuazione del TUSP.
- che con D.M. del 16 maggio 2017, tale Struttura è stata individuante nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.
- che in via generale, la Struttura di cui sopra svolge:
 - funzioni di indirizzo e coordinamento tramite orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del TUSP nonché promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica;
 - attività di monitoraggio e controllo sui:
 - a. Provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni detenute che le P.A. hanno emanato entro il 20 settembre 2017;
 - b. Provvedimenti e piani di razionalizzazione ordinaria che le P.A. adottano annualmente a partire dal 2018;

Si fa presente che il Supporto Telematico Patrimonio Direzione VIII – Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche Ufficio IV del Mef, con nota e-mail in data 29.11.2018, ha comunicato le **Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche** (art.20 D.Lgs. n.175/2016) concordate d'intesa con la Corte dei Conti, le quali contengono chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP e **uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni**, detenute al 31 dicembre 2017, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Lo schema tipo è disponibile anche in formato elaborabile per facilitare le attività di redazione del provvedimento e per semplificare la comunicazione alla Struttura di monitoraggio delle informazioni sulla razionalizzazione periodica da inoltrare attraverso l'applicativo *Partecipazioni del Portale tesoro* <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Con la predetta comunicazione e-mail ha precisato, anche, che con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, **l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti**, svolta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

In sintesi, attraverso l'applicativo Partecipazioni saranno acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica (informazioni in formato elaborabile contenute nei provvedimenti, nonché il documento approvato), sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

Sulla base del predetto schema tipo e tenendo presente di quanto prescritto dalla normativa prima richiamata e di quanto già deciso dall'Amministrazione comunale con i provvedimenti già adottati dai Consigli Comunali e prima richiamati, nonché delle nuove indicazioni formulate dalla stessa Amministrazione, l'ufficio competente ha predisposto l'apposito documento contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e smi;

Occorre ora predisporre la presente relazione tecnica, prevista dall'art.20 comma 2 del D.lgs. 175/2016, che in relazione al documento di razionalizzazione, indica le modalità e i tempi di attuazione, ove risulti che l'Amministrazione rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del predetto D.lgs 175/2016 e msi.

3. PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE E RELATIVE VALUTAZIONI

L'ente partecipa al capitale delle seguenti società:

Partecipazione diretta:

1. ConSer VCO SpA	con quota del 0,27/100
2. VCO Trasporti Srl	con quota del 0,37/100

Infine si precisa che la valutazione di ogni singola partecipazione societaria diretta ed indiretta prima specificata è fatta tenendo conto delle indicazioni, criteri e prescrizioni fissati dal T.U.S.P. approvato con il D.lgs. n.175/2016 ed in premessa riportate e tenendo conto anche delle precise indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione consortile.

4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE.

Qui di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle Società partecipate direttamente e indirettamente possedute dal Comune.

COMUNE DI GURRO

PARTECIPAZIONI DIRETTE

CONSER VCO SPA
0,27%

VCO TRASPORTI SRL
0,37%

PARTECIPAZIONI DIRETTE

1. Società Conser vco spa

RAGIONE SOCIALE: ConSer VCO SpA

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAG del VCO al n. 93024180031

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB -191791

C.F. 92024180031

SEDE LEGALE: Via Olanda, 55 – VERBANIA

DATA DI COSTITUZIONE: 02.02.2004

DURATA DELLA SOCIETÀ: 31.12.2033

FORMA GIURIDICA: Società per azioni in house providing costituita ai sensi dell'art. 113 comma 4, lettera a) e comma 5, e dell'art. 113 bis comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001 e dell'art. 14 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269.

CONTROLLO ANALOGO: l'Assemblea Straordinaria della società Conservco spa, con verbale in data 25.09.2017, ha deliberato l'adeguamento del proprio statuto al nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate ex art. 26 comma 1 del D.lgs n. 175/2016 aggiornato con D.lgs n. 100/2017, modificando il testo iniziale dell'art. 14 sopra citato e disponendo che il controllo analogo è svolto dall'Assemblea dei Soci della Società (e non più dall'Assemblea Consortile) e dal Comitato di Controllo e Coordinamento

nominato dalla stessa (organo costituito da 13 membri di cui 12 in rappresentanza di tutti i Sindaci dei comuni soci e non più dall'Assemblea Consortile);

OGGETTO SOCIALE: Gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti nonché erogazione di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica. In particolare, la società provvede alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il recupero e lo smaltimento, alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, al trasporto dei rifiuti derivanti dalla gestione dei suddetti cicli integrati e allo stoccaggio provvisorio, ed all'erogazione di servizi di gestione di impianti tecnologici di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, di deposito temporaneo di rifiuti urbani e assimilati, nonché controllo, vigilanza e gestione degli impianti dopo la loro chiusura.

CAPITALE SOCIALE: Euro 2.307.042,00

SOCI: tutti i 76 Comuni della provincia del VCO oltre al Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE pari al 0,27%.

ORGANI SOCIETARI: Amministratore Unico con un compenso annuo di Euro 26.522,22

COLLEGIO SINDACALE: composto da 4 componenti, con un compenso complessivo annuo di Euro 13.727 revisione legale 4160.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Direttore con un compenso annuo costituito da Parte fissa Euro 70.950,00 + Parte variabile Euro 40.970,00 per un totale netto di Euro 111.920,00, oltre 4% Cassa ingegneri e iva di legge.

PERSONALE: Totale unità lavorative al 31 dicembre 2023 pari a n. 273.

RISULTATO D'ESERCIZIO

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Euro 14.408,00	Euro 16.891,00	Euro 2.050,00	Euro - 609.239,00	Euro 4.109,00

Ai fini della verifica prevista dall'art.20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società ha conseguito n. 1 risultato d'esercizio negativo.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUI CONSORZIATI: Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, Questa Amministrazione, conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale prima, con proprio atto 5 del 30.05.2015, in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e poi, con proprio atto n. 24 del 29.12.2023, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, e precisamente che il Coub VCO, in qualità di ente di governo così come previsto dall'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. con modificazioni con la L. n. 148/2011, [con la delibera Assembleare n.5 dell'8 agosto 2016, con la delibera Assembleare n. 24 del 22.09.2017 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP e con delibera Assembleare n. 31 del 22.12.2017], ha manifestato la volontà di gestire il servizio del ciclo integrato dei rifiuti per l'intero ambito territoriale ottimale del VCO mediante affidamento a società mista, il cui socio privato (che avrà il 49% delle azioni), sarà individuato con procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dal diritto dell'unione europea e dalle norme nazionali vigenti in materia, disponendo conseguentemente la liquidazione/trasformazione della predetta società.

4 . Società VCO TRASPORTI SRL

RAGIONE SOCIALE: VCO Trasporti srl

Iscrizione Registro Imprese presso la CCIAA di VB al n. 01792339935

Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo REA al n. VB 188208

C.F. 01792330035

SEDE LEGALE: Via Olanda n. 55 Verbania

DATA DI COSTITUZIONE: 27/11/2000

DURATA DELLA SOCIETÀ: 31/12/2030

FORMA GIURIDICA: Società a responsabilità limitata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE pari al 0,37%.

OGGETTO SOCIALE: gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma e a fune e di mobilità urbana

CAPITALE SOCIALE: Euro 611.000,00

Nel 2023 incorporata per fusione la società VCO Servizi spa

ORGANI SOCIETARI: Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti con compenso complessivo annuo di €. 14.826,62

COLLEGIO SINDACALE: Composto da 3 componenti con compenso complessivo annuo di Euro 20.124,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Direttore: non previsto

Personale: totale personale dipendente al 31 dicembre 2023 pari a n. 98 unità

RISULTATO D'ESERCIZIO				
Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Euro 7.880,00	Euro 11.011,00	Euro 8.508,00	Euro 256.805,00	Euro 161.526,00

Ai fini della verifica prevista dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP, si rileva che nel quinquennio precedente la società non ha conseguito risultati d'esercizio negativi.

ACQUISIZIONI: l'Assemblea dei soci di VCOTRASPORTI SRL, viste le verifiche di fattibilità e in conformità con quanto già deliberato dai soci in data 22 dicembre 2022, di confermare il parere positivo all'acquisto delle quote societarie della Autoservizi Comazzi SRL dando mandato al Consiglio di Amministrazione di perseguire l'acquisto delle quote societarie.

VALUTAZIONI DELL'ENTE

Con il presente provvedimento di razionalizzazione periodica, Questa Amministrazione conferma quanto già deciso dal Consiglio Comunale con proprio atto 5 del 30.05.2015, in sede di approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e poi, con proprio atto n. 24 del 29.12.2023 in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, e precisamente, stante la particolare natura ed attività della predetta società, dispone il mantenimento della partecipazione nella stessa, salvo diverso accordo con le altre amministrazioni comunali socie interessate.

Chiede alla Governance di detta società una significativa riduzione dei costi ed una maggiore e più efficiente presenza ed operatività sul territorio comunale.

Si precisa che tutti i dati relative alle società sopra riportate sono state ricavate in parte dalle visure camerale e in parte dalla collaborazione del personale delle società medesime.

Dalla sede municipale, li 21 novembre 2024

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Martina Scapellato